

Il presente intervento intende illustrare il ruolo dell'intermediario nella procedura di registrazione degli atti di cessione delle quote di società a responsabilità limitata predisposti ai sensi dell'art. 36, comma 1-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 125 - S.O. n. 196/L).

La norma citata, come è noto, ha previsto che l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Testualmente, l'art. 36, comma 1-*bis* recita quanto segue: *“L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”*.

Per effetto del richiamo normativo all'art. 31, comma 2-*quater*, della Legge n. 340/2000, i soggetti idonei a rivestire

il ruolo di intermediario nella procedura di deposito sono gli *“iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali”*.

In particolare, ai sensi dell’art. 78, comma 1, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, tale competenza deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella **Sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

Si ritiene opportuno ricordare, infatti, che l’art. 78, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2005 stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo”*.

La disposizione di cui al citato comma 1-bis, dell’art. 36, D.L. n. 112/2008, dunque, introduce una procedura alternativa che non sostituisce quella prevista dall’art. 2470, comma 2, del codice civile (che stabilisce che il deposito presso il registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. deve essere effettuato dal notaio che ne ha autenticato la sottoscrizione), ma che si affianca ad essa, offrendo a tutti operatori economici un’ulteriore opportunità.

La norma consente a tutti i commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo di assistere le parti contraenti dalla stesura del preliminare fino all'atto definitivo di cessione e al suo deposito. Infatti, risulta evidente che, nella generalità delle circostanze, l'incarico relativo al deposito dell'atto presso il registro delle imprese si collocherà nell'ambito di un più ampio mandato di due diligence professionale finalizzato alla definizione dell'accordo (anche preliminare) e alla verifica degli aspetti giuridici ed economici ad esso correlati.

Tuttavia occorre rilevare che nulla osta a che il mandato professionale possa essere conferito al commercialista anche limitatamente alla predisposizione dell'atto di cessione ovvero al suo mero deposito telematico.

L'attribuzione al commercialista del ruolo di intermediario si ricollega alla precipua volontà legislativa di assegnare a detto soggetto il compito di sovrintendere all'intera procedura di deposito: la norma non consente di prescindere dall'intervento dell'intermediario abilitato, da ciò evincendosi la centralità di questa figura e il ruolo di "certificatore" ad essa assegnato.

La scelta legislativa di assegnare ai commercialisti il ruolo in oggetto risulta coerente per la sussistenza di due requisiti:

- 1) riconosciute competenze in materia societaria
- 2) uno status giuridico che ponga l'intermediario al servizio del pubblico interesse.

In particolare,

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo costitutivo del nostro Ordine (il D.Lgs. n. 139/2005), *“agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (...) è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”*
- ai sensi dell'art. 5 del codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, il professionista *“ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico”*.

In altre parole il Commercialista ha il dovere di soddisfare le esigenze del proprio cliente nei limiti dell’interesse pubblico.

Per gli opportuni chiarimenti e/o approfondimenti in ordine alla disciplina in parola si rinvia alle seguenti Circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

- Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 *“Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata - prime note operative”*
- Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008 *“Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della Legge n. 133/2008”*
- Circolare n. 10/IR del 15 giugno 2009 *“La procedura telematica di registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui all’art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008”*

- Circolare n. 12/IR del 27 luglio 2009 “La soppressione del libro soci delle società a responsabilità limitata”

Appare opportuno segnalare che anche l’Agenzia delle Entrate (Circolare 17 ottobre 2008, n. 58/E) e l’Unione delle Camere di Commercio (Circolare 22 settembre 2008, n. 14288) sono intervenute sull’argomento.

## **PUBBLICITA’ DICHIARATIVA DEL DEPOSITO**

Il deposito dell’atto di cessione previsto dall’art. 36, comma 1-*bis*, non riguarda la validità dell’atto di trasferimento stesso ma, al pari della procedura di deposito prevista dal secondo comma dell’art. 2470 c.c., rileva esclusivamente ai fini della **pubblicità** e quindi della sua opponibilità nei confronti dei terzi.

La pubblicità prevista dal secondo comma dell’art. 2470 del codice civile non ha natura costitutiva, poiché il relativo adempimento

- non è presupposto necessario ai fini del perfezionamento dell’atto di trasferimento
- non incide sull’acquisto della titolarità della partecipazione.

Dall’iscrizione dell’atto depositato discendono effetti di pubblicità dichiarativa.

Si comprende, pertanto, la logicità della norma contenuta nell’art. 36, comma 1-*bis* che equipara, ai fini della opponibilità ai terzi, l’atto di trasferimento effettuato con la

procedura “tradizionale” di fronte al notaio a quello sottoscritto con firma digitale tramite intermediario abilitato.

Al riguardo, va considerato che il regime di pubblicità degli atti di trasferimento delle partecipazioni previsto dall’art. 2470 c.c. è stato introdotto dalla Legge 12 agosto 1993, n. 310 che, come si evince dalla Relazione di accompagnamento, si proponeva di “*prescrivere e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale di circuiti finanziari per finalità illecite*”.

Il Legislatore del 1993, attraverso l’istituzione di un regime di pubblicità dei trasferimenti delle partecipazioni delle società a responsabilità limitata (nonché di altre tipologie di atti come il trasferimento di aziende), ha inteso monitorare possibili operazioni di riciclaggio di denaro di illecita provenienza.

Infatti, l’istituzione del registro delle imprese e l’emanazione di una serie di provvedimenti di contrasto ai fenomeni di riciclaggio (successivi al 1993), hanno reso possibile il ricorso a soluzioni alternative al notaio per risolvere problemi di interesse pubblico legati, per esempio, alla determinazione di una data certa e all’identificazione delle parti degli atti in oggetto.

## **ADEMPIMENTI PRELIMINARI**

Alla luce di quanto esposto, sia che l’incarico relativo al deposito dell’atto di trasferimento presso il registro delle

imprese si collochi nell'ambito di un più ampio mandato di due diligence professionale (finalizzato alla definizione dell'accordo e alla verifica degli aspetti giuridici ed economici ad esso correlati), sia che il mandato professionale venga conferito limitatamente alla predisposizione dell'atto di cessione ovvero al suo mero deposito telematico, il commercialista - in ottemperanza all'obbligo deontologico di soddisfare le necessità del proprio cliente nei limiti del rispetto dell'interesse pubblico – è comunque tenuto a svolgere una serie di adempimenti.

In particolare il commercialista, fermo restando quanto stabilito dalla legge sulla privacy e dalla normativa in materia di antiriciclaggio, è tenuto ad effettuare una serie di controlli, che in relazione al mandato conferito (per esempio due diligence professionale di acquisizione) possono essere molto insidiosi e complessi, travalicando la redazione e il deposito (e registrazione) dell'atto di trasferimento.

**1. Verificare l'identità e la capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i relativi poteri di rappresentanza.** In particolare la verifica della capacità di agire delle persone fisiche può essere effettuata attraverso la consultazione dell'estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'Ufficio di stato civile del comune dove è stata denunciata la nascita; i poteri di rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, possono essere accertati da visure estratte presso le Camere di Commercio.

**2. Verificare la titolarità, da parte del disponente, dei beni o diritti oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all'eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni.** Con riferimento al disponente, ai fini della validità e della successiva registrazione dell'atto di trasferimento, andrà prudenzialmente richiesto e fatto constatare il consenso del coniuge ex art. 180, secondo comma, del codice civile ai sensi del quale il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché la stipula di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Dal punto di vista dell'acquirente, in base a quanto dispone il primo comma, lettera a), dell'art. 177, del codice civile cade in comunione, fra l'altro, anche l'acquisto di partecipazioni in società di capitali. Quanto detto non esclude che l'acquisto avvenga a titolo personale da parte di uno solo dei coniugi; in tal caso, tuttavia, dall'atto dovrà risultare il consenso del coniuge escluso dall'acquisto.

**Non deve essere neppure trascurata la verifica dell'esistenza di un fondo patrimoniale** in cui sono state conferite quote di srl (ai sensi dell'art. 169 codice civile, infatti, i beni del fondo non possono essere alienati né dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, nel caso in cui esistano figli minori, solo con l'autorizzazione concessa dal giudice e solo nei casi di necessità od utilità evidente).



**3. Controllare la non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico.**

**4. Verificare l'atto costitutivo e lo statuto ultimo approvato della società le cui partecipazioni formano oggetto di trasferimento, al fine di accertare la presenza di clausole di intrasferibilità, di prelazione o di gradimento.**

Il professionista incaricato di curare il trasferimento delle partecipazioni e il relativo deposito ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese deve attentamente valutare le clausole dell'atto costitutivo inerenti ad eventuali limitazioni della circolazione, informando la parte che il trasferimento in spregio delle clausole suddette è inefficace rispetto alla società.

**5. Verificare l'eventuale esistenza di clausole inerenti particolari diritti amministrativi o patrimoniali spettanti ai soci:**

- articolo 2468, comma 3, “Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili”

- articolo 2473-bis, intitolato Esclusione del socio che prevede che “L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio...”

**6. Verificare che il capitale sociale corrispondente alla partecipazione trasferita sia stato o meno interamente liberato e che la sua liberazione potrebbe aver luogo**

mediante apporto di opere o servizi (art. 2464, comma 6, codice civile)

**7. Verificare l'eventuale sottoscrizione del socio trasferente di eventuali patti parasociali.** Tali patti producono effetti solamente fra i sottoscrittori: la limitazione alla circolazione delle quote contenuta nei patti parasociali, infatti, ha efficacia, meramente obbligatoria fra i soci sottoscrittori: ne consegue che tali patti non sono opponibili né nei confronti della società né nei confronti dei terzi. Resta inteso che l'inadempiente (sottoscrittore che in ogni caso abbia proceduto al trasferimento) sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti degli altri sottoscrittori. Per quanto concerne il professionista incaricato di redigere l'atto di trasferimento lo stesso non sarà obbligato ad alcun controllo circa l'esistenza del patto parasociale; in conformità all'obbligo di eseguire diligentemente l'incarico, peraltro, egli sarà comunque tenuto ad informare il cliente delle eventuali conseguenze che potrebbero derivare dall'inadempimento di obbligazioni assunte al di fuori dell'atto costitutivo.

**8. Controllare la validità della pec.**

**9. Controllare un eventuale regime di tassazione per trasparenza e renderne edotto l'acquirente.**

## ATTO DI CESSIONE

Il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata e, più in generale, la cessione di partecipazioni, è una fattispecie non espressamente richiamata dal codice civile; il riferimento normativo, quindi, deve essere trovato negli articoli 1470 e seguenti del codice civile che disciplinano i contratti di vendita.

Le disposizioni codicistiche (articoli 2468-2474) relative al trasferimento di quote di srl riguardano:

- art. 2468 “Quote di partecipazione”: definisce il principio di proporzionalità tra conferimento e quota e l’esercizio dei diritti sociali in caso di comproprietà
- art. 2469 “Trasferimento delle partecipazioni”: disciplina le modalità di trasferimento delle quote (atti inter vivos e mortis causa)
- art. 2470 “Efficacia e pubblicità”: individua il momento in cui il trasferimento ha efficacia nei confronti dei terzi e della società; disciplina regole particolari per il socio unico
- art. 2471 “Espropriazione della partecipazione”:
- art. 2471-bis “Pegno usufrutto e sequestro della partecipazione”
- art. 2472 “Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti”
- art. 2473 “Recesso del socio”
- art. 2473-bis “Esclusione del socio”
- art. 2474 “Operazioni sulle proprie partecipazioni”: divieto della srl di acquistare o accettare in garanzia proprie partecipazioni

Anche l'atto di cessione di quote richiede di porre in essere una serie di cautele da parte del professionista incaricato, soprattutto quando la partecipazione è di maggioranza o totalitaria. All'interno dell'atto di cessione si potrebbe valutare, fra l'altro, l'inserimento di alcune clausole:

- c.d. clausole di gestione: in favore del cessionario, sono forme di cautela volte a garantire il mantenimento della consistenza patrimoniale della srl partecipata nell'arco temporale compreso tra la due diligence e la definizione dell'atto di cessione (possono riguardare obblighi di fare o non-fare come trasferire beni, rilasciare fideiussioni, eccetera).
- c.d. clausole di prezzo: il prezzo di cessione può essere determinato fin dal momento della sottoscrizione dell'atto, ovvero attraverso lo sviluppo di una formula (che, per esempio, tenga conto di eventuali correzioni patrimoniali, come l'avviamento, effettuate rispetto ad una situazione patrimoniale di derivazione contabile) affidata a professionisti indipendenti.

Le clausole di prezzo possono prevedere forme ibride di parte fissa e parte variabile (legata per esempio ad utili futuri).

- c.d. clausole di garanzia del venditore: attestazione che le quote non presentano vincoli o diritti reali su di esse; l'attendibilità della situazione patrimoniale ed economica sulla base delle quali si è negoziata la cessione; salvaguardare il cessionario da eventuali

soppravvenienze passive e/o passività future; la veridicità di alcune singole poste patrimoniali

## **OBBLIGHI DI NATURA TRIBUTARIA**

Da ultimo si evidenzia che, con riferimento agli adempimenti di natura tributaria relativi alla registrazione dell'atto di trasferimento e al pagamento delle imposte correlate, il comma 1-*bis* dell'art. 36 del D.L. n. 112/2008 ha fatto salva la disciplina applicabile agli atti in argomento, estendendo agli atti di trasferimento stesso sottoscritti con firma digitale ai sensi del citato comma 1-*bis* il trattamento ai fini delle imposte di registro e di bollo previsto con riferimento ai corrispondenti atti formalizzati per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi del secondo comma dell'art. 2470 del codice civile.

Proprio in relazione agli adempimenti tributari, l'art. 16, comma 10-*bis*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha aggiunto una serie di oneri a carico dell'intermediario/commercialista:

- obbligo di richiedere la registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni depositati ex art. 36, comma 1-*bis*, D.L. n. 112/2008; quindi l'intermediario che effettua il deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese deve effettuarne anche la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

- pagamento contestualmente, sempre in via telematica, delle imposte autoliquidate in sede di richiesta di registrazione,
- attribuzione della qualifica di responsabili d'imposta ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. L'obbligazione del professionista, che rimane pur sempre un soggetto terzo rispetto a coloro che manifestano la capacità contributiva oggetto di imposizione, è una tipica obbligazione solidale che resta circoscritta al pagamento della sola imposta principale dovuta in sede di richiesta di registrazione e non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive eventualmente richieste dall'ufficio successivamente alla registrazione.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2009 protocollo n. 42914/2009, emanato ai sensi del successivo comma 10-ter del su citato art. 16, ha disciplinato la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione per via telematica dei predetti adempimenti.

*Art. 1 “Gli intermediari abilitati sono obbligati a chiedere la registrazione per via telematica degli atti di trasferimento delle partecipazioni nonché a disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate. Gli intermediari sono responsabili ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2 del DPR n. 131/1986”*

## **ONERI TRIBUTARI**

Imposta di registro	euro 200
Imposta di bollo ogni 100 righe	euro 15 (15 x 2)
Marca temporale	euro 0,70
1° sub totale	euro 215,70
Diritti di segreteria	euro 90
Imposta di bollo	euro 65
2° sub totale	euro 155
<b>TOTALE</b>	<b>euro 370,70</b>